LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Relazione dirigenziale allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 dei D. Lgs. n.267/2000, dai Dirigenti dei servizi interessati (Dirigente della Ragioneria e Dirigente del Cosap), come da scheda allegata;

VISTA la deliberazione del 31 gennaio 2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13 e successivi atti attuativi ed esecutivi;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

VISTE le disposizioni del Direttore Generale prot. n. 55085/2020 e prot. 55365/2020 di costituzione dei seguenti Gruppo di lavoro:
Ripresa attività mercati su aree pubbliche
Riapertura Uffici Comunali;
Occupazione Suolo Pubblico per stimolare la ripresa delle attività commerciali
Risorse finanziarie ed economiche

PRESO ATTO delle riunioni in tal senso svoltesi con riguardo alle finalità di individuazione delle modalità e discipline tese a favorire la ripresa delle attività commerciali con particolare riferimento

alle attività di ristorazione, bar e locali commerciali ed artigianali per il consumo sul posto, che assicurino la massima prudenza e la riduzione dei rischi di contagio, nel rispetto delle norme di carattere emergenziale che regolamentano il distanziamento sociale e della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e codice della strada;

PREMESSO:
- che le misure di contrasto contro la diffusione dell'epidemia del Covid19 hanno imposto stringenti norme di distanziamento sociale che fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato (31.07.2020) dovranno continuare a essere osservate con un certo grado di rigidità, fino alla normalizzazione degli effetti del virus sulla popolazione;
- che la Provincia di Pescara è tra quelle del Centro/Sud Italia più colpite dalla pandemia, avendo peraltro la stessa Città di Pescara registrato un numero notevole di casi accertati;

RITENUTO pertanto necessario individuare delle linee strategiche nella prospettiva di tornare nel più breve tempo possibile a riprendere la normalità della vita quotidiana, predisponendosi al meglio per gestire, sia in ambito lavorativo che in tutti i settori sociali, il presumibile scenario di adattamento ad un "nuovo ordinario", attraverso una fase di "contenimento post *lockdown*;

TENUTO CONTO:
- che il DNA di Pescara è basato sul turismo, la socialità e la condivisione dei tempi e degli spazi;
- che la città soffre in modo particolare questa emergenza sanitaria, che limita, se non addirittura vieta, le interazioni;
- che la crisi, che colpisce tutti, può diventare mortale per il turismo, che costituisce l'esatto opposto di ciò che è necessario per combattere il virus, essendo incontro, aggregazione e socializzazione e che pertanto, per sopravvivere, deve essere possibile riorganizzarlo soprattutto attraverso una nuova concezione degli spazi e dell'organizzazione dei luoghi;
- che servono pertanto interventi atti a sostenere il sistema produttivo di Pescara, con particolare riguardo a quei servizi che prima erano autosufficienti e che ora vanno assolutamente preservati, come ad esempio il turismo, la ristorazione ed il consumo sul posto di prodotti alimentari;
- che dagli studi di settore (Ascom) è stata ipotizzata, per i ristoranti, una riduzione ad un terzo dei posti a sedere;

RITENUTO che il sostegno de predetti servizi produttivi, in questa delicatissima fase, sia non solo opportuno, ma anche doveroso considerata la necessità di tutelare i livelli occupazionali e di garantirne la resistenza fino all'uscita definitiva dall'emergenza sanitaria, quando i territori che avranno mantenuto viva questa dimensione saranno indubbiamente avvantaggiati;

VISTO il Decreto Legge Rilancio del 19 maggio 2020 n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 (pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 128 del 19/05/2020 – serie generale) con particolare riferimento all'art. 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" che dispone:

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse

sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

AVUTO RIGUARDO alla connessa "Relazione illustrativa" che apporta le seguenti specifiche:

"La norma prevede una misura di sostegno per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a far data dalla riapertura delle attività. Gli esercenti tali attività, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono perciò temporaneamente esonerati (a partire dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997. In particolare, in relazione alla TOSAP, prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è stata abrogata dall'art. 1, comma 847, della Legge n. 160 del 2019. Tuttavia tale abrogazione è stata sospesa, per tutto il 2020, dall'art. 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

Il comma 2 introduce misure di semplificazione in relazione alle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse.

Il comma 3 esonera gli esercenti le attività di cui al comma 1 dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione culturale e paesaggistica di cui agli articoli 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la posa in opera temporanea, e comunque fino al 31 ottobre 2020, di strutture amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale purché funzionali all'attività delle imprese di pubblico esercizio.

Il comma 4 prevede la disapplicazione, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 del limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettere e-bis, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Quest'ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee siano immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale."

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 che, a partire dal 18 maggio 2020, prevede la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel codice ateco 56), dettando le seguenti prescrizioni all'art. 1):

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

VISTE *le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate in data 17 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome*, alle cui schede tecniche si fa ogni più ampio riferimento per quanto attiene alla voce"ristorazione", in materia di nuovo coronavirus SARS-CoV-2;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 59 del 14 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020" con particolare riguardo ai seguenti commi del dispositivo:

1. *che, dal 18 maggio 2020, è consentita l'apertura delle attività di ristorazione esclusivamente su prenotazione, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all'Allegato "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di ristorazione" (cfr., Allegato 1), redatto tenuto di quanto indicato nel "Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione" presentato in data 12 maggio 2020 dall'INAIL e dall'Istituto Superiore di Sanità;*
2. *che, dal 18 maggio 2020, le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti sono tenute a rispettare le condizioni di cui all'Allegato "Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti" (cfr., Allegato 2);*
3. *di precisare che coloro che somministrano alimenti sotto forma di ristorazione devono sottostare contemporaneamente oltre al Protocollo previsto nell'Allegato 1), anche le specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;*
   …[omissis]…
20. *di precisare che gli esercizi delle attività commerciali in sede fissa, nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell'Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;*
26. *che, relativamente alle attività artigianali, a partire dal 18 maggio 2020, le imprese artigiane già oggetto delle modalità previste dal punto 10) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56/2020 e non ricomprese nei codici ATECO contemplati all'Allegato 3 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 possono riaprire senza limitazioni, purché:*
   a) rispettino le dovute forme di distanziamento sociale;
   b) facciano ricorso all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
   c) rispettino gli obblighi imposti dall'Allegato 6 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

VALUTATO altresì necessario ridefinire l'uso delle strade e degli spazi pubblici e riorganizzare aree che consentiranno sviluppi commerciali, ristorativi, commerciali, rispettando i distanziamenti fisici che saranno previsti per garantire il distanziamento sociale anche negli spazi pedonali, quando necessario;

RITENUTO che, stante la peculiare rilevanza dell'occupazione di suolo pubblico sulla riviera cittadina, i marciapiede del lungomare di Pescara debbano essere oggetto di più approfondita riflessione e che, pertanto, le presenti linee di indirizzo non possano essere ivi applicate;

PRESO ATTO che, in merito a quanto fin qui esposto, nella relazione allegata del Gruppo di lavoro, sono illustrate le linee strategiche da mettere in atto per questa riorganizzazione temporanea delle aree di pregio del centro cittadino e del centro storico della città di Pescara**;**

PRECISATO che

- l'Amministrazione Comunale provvederà all'emanazione dei relativi provvedimenti di regolamentazione del traffico ed all'esonero dell'occupazione di suolo pubblico;

- la definizione delle procedure e della quantificazione degli oneri economici afferenti l'occupazione del suolo pubblico sarà oggetto di separato atto a cura del Settore competente, con il quale verrà inoltre quantificato il mancato introito relativo all'occupazione di suolo pubblico;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Sulla base delle premesse di cui sopra che qui si intendono integralmente riportate, di approvare per le motivazioni e le finalità dettagliatamente descritte in narrativa, i seguenti indirizzi e linee guida per la riorganizzazione temporanea dell'occupazione di suolo pubblico per fini di somministrazione, produzione e consumo sul posto di alimenti e bevande nelle aree, vie e strade della Città di Pescara come di seguito riportato:

a. a partire dal 1° maggio 2020, e fino al 31 ottobre 2020, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal pagamento del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Cosap); tale previsione riguarda sia le autorizzazioni in essere, sia il rilascio di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, sia l'autorizzazione all'ampliamento delle superfici già concesse;

b. stante la grave crisi sanitaria ed economica di tutto il settore della somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese tutte le attività che sono autorizzate al consumo sul posto, per le quali anche vige il divieto di assembramento all'interno dei propri locali, le prescrizioni di cui sopra si applicano anche alle imprese artigiane operanti nel settore alimentare ed alle attività di vendita autorizzate ad effettuare il consumo sul posto;

c. in adesione al D.L. Rilancio n. 34 del 19/05/2020 di cui sopra, la domanda di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, è da presentarsi mediante istanza telematica al Protocollo del Comune -Servizio Gestione Spazi Pubblici -, con allegata la sola planimetria; sulla stessa non sarà dovuta l'imposta di bollo né verranno addebitati i costi di istruttoria previsti in via ordinaria dal Comune di Pescara; contestualmente si dà mandato al competente Servizio Gestione Spazi Pubblici di predisporre un nuovo modello di domanda semplificata sulla base degli indirizzi del presente provvedimento;

d. la possibilità di posizionare tavoli, sedie e ombrelloni per gli esercizi di cui sopra, con nuova occupazione o ampliamento di quella esistente (fino ad un limite massimo di ampliamento pari al doppio della superficie già autorizzata), fa sì che sarà consentita in tutta la Città (fatte salve le eccezioni espressamente previste) , a partire dalle ore 08,00 antimeridiane, non soltanto l'occupazione limitata al fronte del locale ed alle sue immediate adiacenze, ma anche l'occupazione di spazi non strettamente pertinenziali, sia posti lateralmente, sia sul lato opposto (anche laterale) rispetto a quello in cui si trova l'ingresso del locali - sempre che non vi osti la contestuale circolazione di veicoli - avendo comunque cura di garantire gli ingressi delle abitazioni private e condominiali (fascia di rispetto di almeno 2 mt), i passi carrabili e le attività economico-produttive poste sulle stessa via/strada, queste ultime purchè

in esercizio e, comunque, sempre limitatamente agli orari di apertura delle stesse; in tali casi, stante la situazione di emergenza mondiale, si potrà nell'immediato procedere all'ampliamento dell'occupazione anche sulla base di una semplice dichiarazione del richiedente che attesti l'esistenza del rispetto delle predette condizioni, a prescindere da un espresso nulla osta in tal senso; sono comunque fatti salvi i diritti insopprimibili dei terzi.
Durante la prima fase della riapertura, a specifica di quanto sopra, la domanda di nuova concessione di suolo pubblico ovvero di ampliamento di quello già concesso è immediatamente efficace, laddove la stessa sia ricadente su un'area pedonale (ivi compresi i marciapiede) ovvero su una zona a traffico limitato – e sempre che l'eventuale contestuale transito dei veicoli sia effettuato in sicurezza, garantendosi comunque il rispetto delle prescrizioni della vigente normativa per il passaggio di mezzi di soccorso (D.M. 5 novembre 2001) -, salvo diniego espresso che dovrà comunque pervenire nel termine ristretto di 20 giorni.
In caso di più domande concorrenti su una stessa area, strada o porzione di suolo pubblico, lo spazio disponibile dovrà invece essere sempre autorizzato dal Comune, che si atterrà al principio della concessione del suolo pubblico in maniera paritaria rispetto alle richieste pervenute, tenendo conto anche della maggiore o minore prossimità dei locali alla porzione di suolo pubblico richiesta;

e. saranno ammesse all'ampliamento dell'occupazione, fino ad un massimo del doppio della superficie già occupata, tutte le attività che risultino essere in regola con il pagamento del COSAP, almeno all'anno 2019; per coloro che non sono a norma si applicherà il regime ordinario, con possibilità di pagamento integrale del pregresso ovvero con la modalità della rateizzazione del pagamento stesso fino alla scadenza del 31 ottobre 2020;

f. la nuova occupazione, ovvero l'ampliamento dell'occupazione esistente potrà avvenire, in regime di esenzione dal Cosap, con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e cordonature di delimitazione e di abbellimento estetico; non saranno ammesse strutture più impegnative come i dehors o eventuali pedane, salvo obbligate deroghe per queste ultime ove non sia possibile altrimenti; in ogni caso i materiali usati per le nuove occupazioni ed i connessi colori dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche di cui alla deliberazione di G.C. 840/2013 ovvero: tavolini e sedie in legno, metallo o resina sintetica (di design e/o di qualità) di colore bianco, panna o nero, con esclusione di sedute a panca o simili;

g. una migliore realizzazione delle misure di cui sopra passa anche per la eventuale pedonalizzazione di tratti di strada o strade intere che, nell'ambito cittadino, potranno essere chiuse al traffico veicolare tramite l'adozione di provvedimenti di pedonalizzazione, anche ad orario, delle vie cittadine; eventuali stalli destinati ai parcheggi, che verranno sottratti alla sosta dei veicoli causa pedonalizzazione, potranno essere recuperati all'interno degli aree blu/parcheggi a pagamento cittadini. Con specifico riguardo alle aree del c.d. "centro storico" ed a quelle confluenti nelle zone di pregio di Pescara Centro a partire da Via Cesare Battisti, fino a Piazza Muzii, Via De Cesaris, Via Piave, Via Mazzini, Via Trento, Via Roma, Via Firenze, Corso Umberto e strade ed aree limitrofe, si potranno prevedere aree pedonali eventualmente anche a fasce orarie differenti, a seconda delle tipologie di esercizi commerciali presenti nelle singole vie o strade;

h. sempre nell'ambito delle verifiche dei limiti fisico/normativi dettati principalmente dal Codice della Strada, con particolare riguardo all'art. 20, 3° comma, il Comune di Pescara ha sempre applicato il Codice Stradale nella parte più severa della disciplina dell'occupazione del suolo stradale, ovverosia l'autorizzazione ad occupare metà del marciapiede come massimo, con una fascia di garanzia non inferiore ai due metri per il passaggio dei pedoni. In una circostanza emergenziale come quella che stiamo attraversando e con la duplice esigenza di rispettare le prescritte regole del distanziamento e di favorire la ripresa delle attività commerciali e segnatamente di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e di consumo sul posto (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie…) al fine di favorire l'estensione delle aree da destinare a ospitare tavoli e sedie, sarà valutata la possibilità della occupazione di marciapiedi con il solo limite di garantire una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con impedita capacità motoria: il riferimento a quest'ultima categoria rimanda ai criteri dettati dalla vigente normativa (L. 13/1989, D.M. 236/1989) che, nel caso di specie, comporterebbe l'applicazione della disposizione sui percorsi esterni di cui all'art. 8.2.1 del D.M. 236/1989 (quasi con procedimento analogico, stante la specificità della normativa, riferita alla progettazione degli ambienti e delle loro pertinenze esterne**);**

i. alla luce di quanto precede, nel richiamare i dettagliati protocolli allegati dalla Ordinanza n. 59/2020 della Regione Abruzzo - che si allegano in calce quale parte integrante e sostanziale del presente atto: Protocollo di sicurezza per l'esercizio dell'attività di ristorazione (Allegato 1); Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti (Allegato 2)- per la ripresa delle attività di somministrazione e di consumo immediato sul posto di alimenti e bevande, ed avuto riguardo alle criticità da sempre riscontrate nelle aree del Centro Storico, nonché nelle aree di pregio di Pescara Centro, l'Amministrazione da atto che procederà in tempi ristretti alla redazione di un piano particolareggiato di sicurezza per le aree di cui sopra, ai fini della corretta fruizione degli spazi pubblici, oggetto di occupazione, da parte di clienti ed operatori, nonché dell'attuazione delle indicazioni ed indirizzi di cui alla presente deliberazione e delle ulteriori misure di incolumità pubblica e di sicurezza stradale di cui alla vigente normativa;
j. stante la peculiare rilevanza dell'occupazione di suolo pubblico sulla riviera cittadina, si ritiene che i marciapiede del lungomare di Pescara debbano essere oggetto di più approfondita riflessione e che, pertanto, le presenti linee di indirizzo non possano essere ivi applicate;

k. il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra avverrà, ove possibile (fatto salvo quanto previsto dalla lett. C), entro il termine ristretto di 20 giorni, anche senza la previa acquisizione del parere di competenza della Polizia Municipale e del Servizio Strade (oltre che di quelli già esclusi dal d.l. 34/2020); all'esito dell'atto autorizzatorio i richiedenti potranno definitivamente procedere con la collocazione degli arredi su suolo pubblico;

l. di dare atto che il presente provvedimento, laddove si renda necessario, sarà nel prosieguo sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale;

- di demandare al Dirigente competente in materia di viabilità l'adozione degli atti amministrativi necessari all'emanazione dei relativi provvedimenti di regolamentazione del traffico;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l’urgenza del presente provvedimento al fine di poter permetter di riavviare quanto prima le attività economico/produttive di cui alla presente deliberazione, gravemente danneggiate dalla pandemia da Covid19 in essere ;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma quarto – del D.Lgs. n. 267/2000, essendo avvenuta la pubblicazione del decreto legge c.d. Rilancio-Italia in data 19 maggio 2020.